

D.D.G. n. 1438 DEL 04.9.2024

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2

“CONCESSIONI IDRICHES”

Concessione per la derivazione di acque pubbliche ditta Barbera Manfredi & Figli S.p.a. di I/s 0,016, dal pozzo, sito nella part.lla 149 sub 6 (ex 133) del Foglio 79 in c.da Rumena/Forgia nel comune di Custonaci, da prelevare dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per complessivi 500 mc annui, per uso irrigazione aree a verde, lavaggio piazzali ed antincendio.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L 05/05/2009 n. 42”;
- VISTO** il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.”;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 che, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione siciliana applica le disposizioni del D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'articolo medesimo;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO** il Protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** l'Atto di indirizzo prot. n°10276 del 05/08/2020 dell'Autorità di Bacino in materia di vincoli delle risorse e delle riserve idriche, in favore dei comuni dell'Isola, già approvati con Decreto del Presidente della Regione 20/04/2012, n. 167/Serv.5°/S.G.;
- VISTE** le deliberazioni n. 16 e n. 17 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente che adottano, rispettivamente, le Direttive dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia “per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia - Attuazione art. 4 comma 1 della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2/2019” e “per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia”;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura DDG n°1587 del 27/05/2020 con il quale sono state approvate le Norme tecniche Agronomiche di produzione integrata 2020 di cui al Disciplinare Regionale Produzione integrata 2020 Allegato A;
- VISTA** la nota di questo Dipartimento prot. n. 10552 del 23/03/2022 avente ad oggetto “*Fabbisogno idrico – Prime direttive propedeutiche all'applicazione della "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia" di cui alla Deliberazione C.I.P. n.17 del 02.12.2020*”;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1660 del 12/12/2023 con il quale sono stati aggiornati i “Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso” per l'anno 2024;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1249 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Spedale l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 “Concessioni Idriche”;
- VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2024-2026*”;
- VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026*”;
- VISTA** la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024 della Giunta regionale, recante “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;

VISTA l'istanza del 20/10/2017, assunta al protocollo n. 208230 in data 20/10/2017, dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, con la quale la Società Barbera Manfredi & Figli S.p.a. ha chiesto la concessione, ai sensi dell'art. 7 del Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933, per derivare l/s 1,00 dal pozzo sito nella part.lla 149 sub 6 (ex 133) del Foglio 79 in c.da Rumena/Forgia nel comune di Custonaci, da prelevare dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per complessivi 1.200 mc annui, per uso irrigazione aree a verde, lavaggio piazzali ed antincendio;

VISTA la relazione di compiuta istruttoria, ed i relativi atti allegati, trasmessi dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani con nota prot. n. 219544 del 12/11/2019, con la quale lo Stesso ha espresso il parere che possa assentirsi alla Ditta richiedente di derivare la portata di l/s 0,016, per complessivi 500 mc annui dal pozzo trivellato, sito in c.da Rumena/Forgia nel comune di Custonaci, nella part.lla 149 sub 6 (ex 133) del Foglio 79, da prelevare dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irrigazione aree a verde, lavaggio piazzali ed antincendio;

VISTO il parere prot. n. 9261 del 06/03/2018 con il quale l'allora Servizio 3 del DRAR ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. dell'art. 7 comma 1/bis del R.D. n. 1775/33, di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque;

VISTA la nota prot. n. 15648 del 21/04/2020, con la quale questo Dipartimento ha approvato i sopra citati atti istruttori dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani ritenendo di potersi rilasciare alla ditta istante la concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata, in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso Ufficio del Genio Civile;

VISTO il disciplinare rep. n. 2121 del 17/02/2021, trasmesso con nota prot. 63859 del 19/04/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla Ditta istante in pari data;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura nota di inserimento presso la B.D.N.A. prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0116629_20240723, il rilascio della "comunicazione antimafia" relativa alla ditta Manfredi Barbera e Figli S.p.a., ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

CONSIDERATO che la certificazione antimafia non è pervenuta entro i trenta giorni dalla richiesta, quindi è stato necessario acquisire un'autocertificazione della ditta istante, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs 159/11;

VISTA la nota prot. 63859 del 19/04/2021 con le quali l'Ufficio del Genio Civile di Trapani ha trasmesso le autocertificazioni di tutti i soggetti posti a verifica del D.Lgs n. 159/11 art. 85;

CONSIDERATO che qualora dovessero successivamente emergere elementi attestanti la sussistenza, a carico della ditta istante, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, questo Dipartimento provvederà immediatamente alla revoca del presente Decreto;

CONSIDERATO che la portata emunta è coerente con la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia", di cui alla delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 17 del 02/12/2020;

RITENUTO per quanto sopra, di potere assentire alla Ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii., la concessione chiesta;

D E C R E T A**Art. 1**

Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciata, ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 e ss.mm.ii., alla Società Barbera Manfredi & Figli S.p.a. con sede legale a Palermo in via Emerico Amari n. 55/A (P.IVA: 00102830825) la concessione per la derivazione di l/s 0,016, per complessivi 500 mc anni dal pozzo trivellato, sito in c.da Rumena/Forgia nel comune di Custonaci, nella part.lla 149 sub 6 (ex 133) del Foglio 79, da prelevare dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irrigazione aree a verde, lavaggio piazzali ed antincendio.

Art. 2

La concessione è accordata per un periodo di anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, in premessa citato e che si allega al presente decreto, ed alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il Concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno, anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 155,41 (euro centocinquantacinque/41), nella misura di € 14,13 per uso irrigazione aree a verde ed € 141,28 per usi lavaggio piazzali ed antincendio.

Il pagamento del canone relativo all'anno in corso, laddove non sia già stato effettuato, dovrà essere effettuato prima della notifica alla Ditta concessionaria, del presente Decreto.

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Art. 3

In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa. Tali disposizioni potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4

L'introito delle somme, di cui al precedente articolo 2, sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 5

Con il presente decreto, per l'esercizio finanziario 2024, per il capitolo 2602, capo 16 (3010301003), è accertato l'importo di € 155,41 (euro centocinquantacinque/41).

Art. 6

Con il presente decreto è accertato sul capitolo 2602, capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2025 e fino all'esercizio finanziario 2054, l'importo annuo di € 155,41 (euro centocinquantacinque/41), per complessivi € 4.662,30 (euro quattromilaseicentosessantadue/30), determinato in relazione al canone vigente per l'anno in corso e riportato all'articolo precedente.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 07/05/2015 n. 9.

Art. 8

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Art. 9

Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il presente decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Trapani" che resta incaricato della sua esecuzione, con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.

Art. 10

Il presente Decreto acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 11

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. n. 104/2010, e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Palermo, li _____

L'Istruttore Direttivo
 f.to (*Sig.ra Eleonora Terranova*)
 Firma autografa sostituita con indicazione
 a stampa ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

Il Dirigente del Servizio
 (Avv. Francesca Spedale)

Il Dirigente Generale
 (dott. Arturo Vallone)

REGIONE SICILIANA

Rep. n. 2121

ASSESSORATO REGIONALE

del 17 FEB. 2021

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

Cod. fiscale 80012000826

DISCIPLINARE

redatto ai sensi del R.D. n. 1775/1933 (Testo Unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e del R.D. n. 1285/1920
(Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche)
contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la
concessione per la derivazione di acqua dal pozzo sito in località Rumena-
Forgia F. di mappa n. 79 part. 149 sub 6 del Comune di Custonaci con le
coordinate WGS84 UTM E = 294159,38 N = 4216263,51, chiesta con istanza
in data 20/10/2017 dalla ditta "Manfredi Barbera & Figli S.p.A.", con sede in
Palermo nella Via E. Amari n. 55/A – P. IVA 00102830825.

ARTICOLO 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA

DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dalla fonte sopra riportata è fissata in
misura non superiore a complessivi mc. 500 annui, corrispondenti ad una
portata media continuativa di mod. 0,00016 pari a l/sec. 0,016, da prelevare
per tutti i giorni dell'anno, per uso irrigazione aree a verde, pulizia
piazzali ed antincendio a servizio dello stabilimento di proprietà della Società
richiedente.

ARTICOLO 2 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa sono realizzate in località Rumena Forgia fg. 79 part. 149 sub 6 del Comune di Custonaci.

Esse consistono nell'installazione nel pozzo trivellato del diametro di mt. 0,30 e della profondità di mt. 120,00 circa di un impianto di sollevamento la cui portata non deve superare lt./sec. 0,50 e sono conformi a quanto rappresentato nell'apposito elaborato progettuale a firma del Dott. Geol. Giuseppe Baiata, che fa parte integrante del presente disciplinare.

Le opere di presa interessano il corpo idrico sotterraneo identificato nel vigente Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia con il codice ITR19TPCS03

ARTICOLO 3 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle sanzioni amministrative di Legge, è fatto obbligo al concessionario di limitare l'uso dell'acqua alla quantità e ai luoghi sopra stabiliti, utilizzando tutti i ritrovati tecnici al fine di favorire il più razionale utilizzo della risorsa idrica.

E' fatto divieto di cedere a terzi l'acqua concessa.

L'Ufficio del Genio Civile di Trapani ha facoltà di procedere, in ogni tempo ed a spese del concessionario, alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra e regolare l'utenza stabilendo strumenti limitatori della portata, misuratori dei volumi o turni orari.

ARTICOLO 4 - DISPOSITIVI PER LA MISURAZIONE DEI VOLUMI DERIVATI

E' stato installato, a cura e spese del concessionario della derivazione, idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi derivati, a monte del prelievo, al fine di conseguire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle

residue disponibilità d'acqua nel corpo idrico interessato.

Esso consiste in un contatore volumetrico marca MADDALENA, matricola n. 1846002396 e dovrà essere sempre mantenuto in regolare stato di funzionamento.

Il concessionario si impegna a consentire, anche senza preavviso, che personale dell'Ufficio del Genio Civile effettui visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate.

Qualora le apparecchiature di misura venissero sigillate, per disposizione di un Ente terzo, deve essere riservato all'Ufficio del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

La lettura dei volumi derivati dovrà essere comunicata dalla ditta concessionaria, annualmente, all'Autorità concedente.

La taratura della strumentazione, che dovrà essere effettuata da Ditta specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta l'Autorità concedente o l'Ufficio del Genio Civile lo riterrà opportuno.

ARTICOLO 5 - GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione e il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa dalla proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario, in ogni caso, sotto pena di decadenza, è tenuto ad adottare tutti gli interventi antianofelici che l'Amministrazione in ogni tempo riterrà

di dovere prescrivere nell'interesse dell'igiene e della difesa antimalarica ai sensi del Testo Unico sulle leggi sanitarie, e più specificatamente trattando le acque con idoneo strumento di clorazione e installando un dispositivo automatico di arresto della distribuzione dell'acqua in caso di intorbidimento prevedibile a seguito di piogge, indipendentemente dalle prescrizioni che al riguardo potranno essere fatte dall'Autorità concedente.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione di che trattasi viene rilasciata senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere e pertanto l'Autorità concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che, per il fatto della concessione stessa, potrà insorgere dopo il rilascio del decreto di concessione.

In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n.152/2006 e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per associare nei corsi d'acqua , il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa.

Tali disposizioni potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi

da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

La concessione non può essere ceduta ne in tutto ne in parte senza il nulla osta dell'Autorità concedente.

ARTICOLO 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinunzia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, nonostante superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Autorità concedente avrà diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite a o di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nella condizione richiesta dal pubblico interesse.

ARTICOLO 8 - CANONE

Come previsto dall'art. 35 del R.D. n. 1775/1933, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di concessione, l'annuo canone, che per l'anno in corso, viene quantizzato in € 143,49 (dieconsi euro centoquaratre/49), nella misura di € 13,04 (dieconsi euro tredici/04) per uso irrigazione aree a verde ed € 130,45 (centotrenta/45) per usi pulizia piazzali ed antincendio.

141,28

DELETA

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato dall'Autorità concedente a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia – Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programma (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line della stessa Autorità concedente e degli Ufficio del Genio Civile.

Il canone dovrà essere pagato entro il 31 gennaio di ciascun anno e sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. n. 1775/33.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle opportune quietanze, di essere in regola con il pagamento dei canoni demaniali fino all'anno 2020 e di avere effettuato:

a) il pagamento della somma di € 31,00 (diconsi euro tentuno/00), ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del R.D. n. 1775/33 e ss.mm.ii.;

b) il pagamento della somma di € 309,87 (diconsi euro trecentonove/87), tramite bollettino di c.c.p. 17770900 intestato a Cassa Provinciale della Regione Sicilia gestione Banca Unicredit S.p.A., per pagamento tassa di CC. GG. di cui al D.M. 20/08/1992 art. 1, come da ricevuta n. 0049 del 04/08/2020;

c) il pagamento della somma di € 100,00 (diconsi euro cento/00), per spese di sorveglianza, prove di portata e quant'altro dipendenti dal rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1285/20;

d) il pagamento della somma di € 64,39 (diconsi euro sessantaquattro/39) (1/2 canone ad uso pulizia piazzali ed antincendio) a titolo di cauzione, ai

sensi del comma 2 dell'art. 11 del T.U. n. 1775/33.

ARTICOLO 10 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. n. 1775/1933 e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le disposizioni legislative e delle relative norme regolamentari, comunitarie e/ statali e/o regionali, già intervenute o che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente disciplinare, concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la pescicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ARTICOLO 11 - DOMICILIO LEGALE

Come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1285/1920, per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Cussonaci nel cui territorio ricadono le opere di presa.

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA IGIENICO - SANITARIA

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà per motivi igienico sanitari essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere dall'Autorità concedente per risarcimento danni.

Il concessionario resta obbligato a fare eseguire a proprie spese da laboratori autorizzati le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Autorità concedente lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

ARTICOLO 13 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il concessionario autorizza l'Autorità concedente a inviare comunicazioni,

notifiche e quant'altro inerente alla concessione di che trattasi, anche a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata oleificibarbera@pec.it e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Genio Civile e all'Autorità concedente qualsiasi variazione di tale indirizzo.

LA DITTA CONCESSIONARIA




Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento sulle acque pubbliche n 1285/1920 si autentica la firma del Sig. Gianpiero Oteri nato a Napoli il 18/01/1971 n.q. di Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "Manfredi Barbera & Figli S.p.A." P. IVA 00102830825.

Trapani li, 17/02/2021

Il Dirigente Responsabile dell'U.O. n.5

(Ing. Giuseppe Marino)



L'INGEGNERE CAPO

(Ing. Salvatore CARUSO)



Conc./3561 - Mors.